

TAR Bari 27/10/1997 n. 851

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.4

Nel procedimento di aggiudicazione di un contratto della Pubblica amministrazione mediante appalto concorso sono individuabili due fasi, la prima delle quali si conclude con la scelta del progetto tra i vari presentati (e per ciò solo è dominata dal principio della par condicio, dovendosi valutare le offerte in comparazione tra loro) e la seconda consiste nell'esame del progetto prescelto da parte di organi tecnici dell'Amministrazione (e si conclude con la stipulazione del contratto): in questa seconda fase, venuti meno, per effetto della scelta operata, gli altri concorrenti, non è più questione di garantire la par condicio, bensì di assicurare la migliore rispondenza del progetto ritenuto il più valido tra quelli presenti alle esigenze dell'opera pubblica da realizzare, col conseguente potere dell'Amministrazione di introdurre modifiche o varianti. E' legittima l'esclusione da una gara di appalto concorso del concorrente la cui offerta sia superiore al limite massimo di spesa indicato nel bando, qualora si tratti di un limite insuperabile e non costituisca, invece, una mera indicazione di massima che tenga solo conto delle disponibilità di bilancio